

Sentenza n. 535/2017 pubbl. il 07/07/2017

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- 1) dott. Gianfranco Pignataro Presidente**
- 2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore**
- 3) dott. Claudio Antonelli Consigliere**

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°promossa in grado di appello
da

G.F. elettivamente domiciliato in..... che lo rappresenta e
difende, per mandato steso in calce al ricorso

Appellante

CONTRO

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,.....

appellato

e nei confronti di

**RISCOSSIONE Sicilia s.p.a., (già SERIT Sicilia s.p.a.), Agente della
Riscossione per la Provincia di Palermo;**

appellata

OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro- opposizione ad estratto di ruolo

All'udienza del 15 Giugno 2017 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo Fr.G. propose opposizione avverso dieci ruoli esattoriali relativi ad altrettante cartelle di pagamento, per contributi previdenziali inerenti gli anni 2002/2011, i cui estratti aveva richiesto alla Riscossione Sicilia, e che assumeva non essergli mai stati notificati.

A sostegno dell'opposizione dedusse la violazione e falsa applicazione dell'art.17 c.1 del D.Lgs n.46/99 e dell'art.25 del Dpr n.602/73 e, quindi, la nullità delle iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle, per inesistenza e/o nullità della relativa notifica; rilevò che, in relazione ad una parte del credito indicato, l'Inps era, altresì, incorso nella decadenza di cui all'art.25 del D.Lgs. n.46/1999 ed eccepì la nullità dei rispettivi ruoli e delle cartelle.

Resistettero in giudizio l'Inps, anche n.q. di mandatario della la SCCI s.p.a., e la Serit Sicilia spa deducendo l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione delle cartelle nel termine di decadenza, nonché, rispettivamente, il proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.

Con sentenza n. 1625 del 18/06/2015 il Tribunale GL di Palermo, qualificando il ricorso come azione di accertamento negativo, ha respinto l'opposizione per carenza di interesse ad agire, in difetto di atti esecutivi successivi alla (presunta) notifica delle cartelle.

Avverso tale decisione ha proposto appello il G., con ricorso depositato l'11.07.2015, chiedendone la riforma.

La Riscossione Sicilia e l' Inps hanno reiterato le conclusioni già formulate, chiedendo la conferma della sentenza.

All'esito della discussione, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa

come da dispositivo trascritto in calce.

Con il primo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il Giudice abbia escluso l'interesse ad agire respingendo l'opposizione, rilevando che l'iscrizione a ruolo, in quanto atto idoneo a manifestare la pretesa dell'Ente, è immediatamente lesivo per il contribuente.

Con il secondo e il terzo motivo contesta, invece, la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, ripropone l'eccezione di decadenza e formula contestazioni attinenti al merito della pretesa creditoria.

Con il quarto motivo il G. eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli anni 2002/2010, in carenza di atti interruttivi successivi all'eventuale notifica delle cartelle.

Il primo motivo è fondato.

La Suprema Corte, premesso che *“l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile altrimenti senza l'intervento del giudice”* e che *“esso presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto”* (cfr Cass.Sez. L., **Sentenza n. 22724 del 04/10/2013**), ha stabilito che *“Il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento*

*mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi. (cfr. S.U. n.16412/07, Sez. 6 , Ordinanza n. 2248 del 03/02/2014 - Sez. U, **Sentenza** n. 19704 del 02/10/2015 e n. 724/10) .*

Ne consegue che essendo l'iscrizione a ruolo l'esteriorizzazione della pretesa impositiva, idonea a creare una situazione di incertezza e presupposto di un pregiudizio già immanente nella sfera giuridica dell'interessato, vi è un interesse concreto ed attuale a provocare un accertamento negativo di siffatta pretesa.

L'opposizione, sotto questo profilo, è dunque ammissibile, sicchè deve esaminarsi il merito della controversia, non vagliato dal primo giudice in considerazione della pronuncia di rigetto per carenza di interesse.

L'odierna parte appellante ha contestato l'avvenuta ricezione delle cartelle esattoriali, eccependo una serie di irregolarità nella procedura di notifica di ciascuna di esse, documentata dalla Riscossione.

Tuttavia, reputa la Corte che la domanda così come formulata in ricorso, seppur qualificabile come azione di mero accertamento, non sia diretta, però, a conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non essendo finalizzata né a far valere fatti estintivi dell'obbligazione (decorso del termine di prescrizione) preesistenti ovvero sopravvenuti alla formazione del titolo, rappresentato dalle cartelle esattoriali non opposte tempestivamente (contenuto tipico dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), né a proporre questioni attinenti il merito della pretesa contributiva (contenuto tipico dell'opposizione al ruolo esattoriale ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, soggetta al termine di decadenza di giorni quaranta dalla notifica della cartella); si limita, infatti, l'opponente a denunciare la nullità dei ruoli per inesistenza e/o nullità della notifica, nonché, a seguito della produzione documentale della Riscossione, la irregolarità procedurale di tale notifica per violazione dell'art.60 del Dpr n.600/1973 e del termine di decadenza; il

ricorrente, non ha, tuttavia, sollevato, in prime cure, alcuna censura di merito della pretesa creditoria, volta ad ottenere un accertamento negativo della stessa, dovendosi ritenere inammissibili, perché tardive, le eccezioni di prescrizione e quelle attinenti alla asserita duplicazione dei ruoli, formulate solo in questo grado; sicchè l'eventuale preteso annullamento dei ruoli e delle cartelle non condurrebbe all'estinzione del credito previdenziale.

Ne consegue che la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha respinto l'opposizione, seppur con la diversa motivazione sopra estesa.

Le spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del G. ed in favore degli appellati, secondo il principio della soccombenza.

L'opponente è esentato dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite: conferma , nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.1625 del 18/06/2015 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo;

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati che liquida in € 2.800,00 per ciascuno, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Palermo, il 15.06.2017

Il Consigliere Estensore Il Presidente

Cinzia Alcamo Gianfranco Pignataro